



COMUNE DI CRISPANO

Provincia di Napoli



NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Delibera C.C. n. del

INDICE

- Art. 1: Finalità
- Art. 2: Soggetti Assegnatari
- Art. 3: Bando di Selezione
- Art. 4: Modalità di partecipazione
- Art. 5: Criteri per la formazione della graduatoria
- Art. 6: Attribuzione punteggi
- Art. 7: Commissione Consultiva
- Art. 8: Incompatibilità delle richieste con l'assetto del P.L.P.
- Art. 9: Pagamento dei corrispettivi
- Art. 10: Stipula della convenzione
- Art. 11: Contenuto della convenzione
- Art. 12: Obblighi e vincoli degli assegnatari
- Art. 13: Diritti dei proprietari di individuazione delle aree
- Art. 14: Risoluzione dell'atto di cessione in proprietà
- Art. 15: Opere totalmente o parzialmente realizzate
- Art. 16: Norma di rinvio

Articolo 1

-Finalità -

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la cessione in proprietà delle aree comprese nel vigente Piano per Insedimenti Produttivi (P.I.P.) approvato ex art. 27 L. 22.10.1971, n. 865, e modificato ed integrato con P.U.A. approvato con delibera di G.C. n. 66 del 27/05/2011 e Decreto Sindacale prot. n. 8481 dell'8/07/2011.
Sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 38 del 28.10.1999, rettificato con delibera di C.C. n. 22 del 20/04/2000 e come modificato ed integrato con le delibere di C.S. nn. 75 e 77 del 26/07/2007.
2. Le aree suddette, escluso quelle destinate dal Piano di Insedimenti Produttivi ad opere di urbanizzazione- che rimarranno di proprietà comunale, sono cedute in proprietà esclusivamente ai soggetti assegnatari con i procedimenti previsti negli articoli che seguono.

Articolo 2

-Soggetti assegnatari -

1. Hanno titolo alla assegnazione, in diritto di proprietà, delle aree facenti parte del Piano di Insedimenti Produttivi le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più attività rientranti tra quelle afferenti l'artigianato e la piccola industria, con esclusione degli impianti di produzione, impiego, trattamento o deposito relativi alle seguenti voci riportate nell'elenco delle industrie insalubri approvato con D.M. 5 settembre 1994, Parte I- Industrie di prima classe: lettera A n. 70 (gas nocivi); lettera B n. 9 (amianto), n. 50 (esplosivi) e n. 101 (rifiuti tossici nocivi; lettera C n. 13 (impianti e laboratori nucleari) e n. 14 (inceneritori).
2. I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione del lotto nel Piano degli Insedimenti Produttivi devono possedere, a pena di esclusione, i sottoelencati requisiti minimi, oltre quelli ulteriori previsti dal Bando/Disciplinare di assegnazione, che dovranno essere puntualmente comprovati nei termini e modalità stabiliti dallo stesso Bando/Disciplinare di assegnazione:
 - a) Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) Iserizione alla C.C.I.A.A.;
 - c) Assenza, per il titolare- in caso di ditta individuale- e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza- in caso di società, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici;
 - d) Non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione

volontaria o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso;

e) Regolarità contributiva e fiscale.

3. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del bando/disciplinare di assegnazione.
4. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, quattro lotti, ciascuno di superficie pari a circa mq. 1500,00 e destinati ad attività artigianali, verranno messi a concorso con le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 8. Potranno partecipare alla predetta selezione per l'assegnazione le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più attività rictranti tra quelle afferenti l'artigianato, i cui soggetti titolari di cariche abbiano una età anagrafica compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Articolo 3

-Bando di selezione -

1. Alla individuazione degli operatori aventi diritto alla assegnazione delle aree in diritto di proprietà si provvede tramite bando pubblico, da approvare unitamente al disciplinare di gara, con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Nel bando/disciplinare sono indicate:
 - a) Il numero di lotti disponibili, distinti nelle due tipologie di superfici previste da mq. 1500 circa e da mq. 2500 circa, ed il tipo di assegnazione;
 - b) le tipologie di imprese consentite (artigianato/piccola industria);
 - c) il termine entro cui devono essere presentate le istanze;
 - d) i requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione;
 - e) i criteri e modalità di selezione delle istanze.

Articolo 4

-Modalità di partecipazione -

1. Per la partecipazione all'assegnazione delle aree individuate nel relativo bando deve essere presentata, al Comune di Crispano, specificata domanda di assegnazione.
2. La domanda di assegnazione, in un'unica copia, deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi stampati predisposti dal Comune di Crispano e deve

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni;

3. nella domanda di assegnazione dovrà essere esplicitamente indicata la tipologia di lotto per cui si concorre in relazione alle due distinte tipologie di superfici previste di mq. 1500 circa e mq. 2500 circa. Si precisa che è ammessa la partecipazione per l'assegnazione di un solo lotto, fermo restando la possibilità da parte del concorrente di manifestare il proprio interesse all'assegnazione di un ulteriore secondo lotto. All'esito dell'esame delle istanze pervenute ed ammesse alla partecipazione sarà redatta un'unica graduatoria comprendente sia le richieste afferenti i lotti di superficie di mq. 1500 circa che quelle afferenti i lotti di superficie di mq. 2500 circa. L'ordine di assegnazione sarà funzione della posizione nella graduatoria utile e della tipologia di lotto. In caso di esaurimento dei lotti di una determinata tipologia si potrà optare per la conversione dell'assegnazione nell'altra tipologia di lotto. Solo in caso di esubero di lotti potrà essere soddisfatta la richiesta di assegnazione di un ulteriore lotto seguendo l'ordine della graduatoria dei soggetti che hanno manifestato nella loro richiesta tale interesse;
4. Alla domanda di assegnazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) certificato in corso di validità, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato da almeno sei mesi dalla data del bando, da cui risulti l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e recante la dicitura relativa alla normativa antimafia di cui alla legge 55/1990;
 - b) dichiarazione in bollo, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del legale rappresentante, che attesti la regolarità degli adempimenti dell'impresa in materia di contributi INPS, INAIL e fiscali;
 - c) certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa rilasciato in data non anteriore a due mesi da quella del termine per la presentazione della domanda;
 - d) certificato dei carichi pendenti dei legali rappresentanti dell'impresa rilasciato in data non anteriore a mesi due da quella del termine per la presentazione della domanda;
 - e) Documentazione e dichiarazioni come precisate nel bando e disciplinare di assegnazione;
 - f) Bilanci ed ogni altra utile documentazione comprovante un volume di affari complessivo riferito all'ultimo biennio non inferiore ad €. 100.000,00 (Euro centomila,00) oppure non inferiore ad €. 40.000,00 (Euro quarantamila,00) in presenza di un unico bilancio depositato, per le imprese operanti in attività artigianali e che concorrono per l'assegnazione di lotti di superfici di circa mq. 1500, e non inferiore ad €. 200.000,00 (Euro duecentomila,00), riferito all'ultimo biennio, oppure non inferiore ad €. 80.000,00 (Euro ottantamila,00) in presenza di un unico bilancio depositato, per le imprese afferenti alla piccola



industria e che concorrono per l'assegnazione di lotti di superfici di circa mq. 2500 ;

- g) Certificazione attestante la sussistenza nell'organico della ditta partecipante di almeno 2 (due) dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compreso il titolare/i;
 - h) Polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, con Ente Garantito il Comune di Crispano, e con la causale :” garanzia per la stipula della convenzione conseguente alla partecipazione alla selezione per assegnazione aree P.I.P.” per l'importo di almeno € 50.000,00, che verrà svincolata all'atto del pagamento al Comune delle somme necessarie all'effettuazione dell'esproprio, così come previsto dal presente Regolamento, e con la clausola di escussione nel caso in cui la convenzione non potesse essere stipulata per colpa dell'impresa, a qualsivoglia titolo, come meglio precisato nel bando di selezione che verrà redatto dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico- Settore Urbanistica. In tale polizza dovrà essere precisata la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile.
5. I richiedenti che si collocheranno in posizione utile per l'assegnazione dei lotti avranno l'obbligo di presentare, prima della delibera di assegnazione ed a pena di esclusione dalla graduatoria, la documentazione- come verrà richiesta dall'Ufficio Comunale di competenza- comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Per i Consorzi di imprese i documenti indicati ai punti a), b) ed e) del precedente comma 4, dovranno essere prodotti anche dalle singole imprese consorziate che intendono conseguire l'assegnazione delle aree.
7. Potranno altresì essere allegate alla domanda una o più dichiarazioni in bollo, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attestino il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 6.
8. Ai fini della partecipazione alla selezione dei quattro lotti riservati all'imprenditoria giovanile dovrà essere prodotta specifica istanza di partecipazione secondo la modulistica come predisposta dal Comune di Crispano. In luogo della documentazione di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 4, dovrà essere prodotta la sottoelencata documentazione:
- a) Piano di fattibilità dell'intervento in cui, in modo puntualmente dettagliato, vengono indicate le proposte in merito ai requisiti assunti quali parametri valutativi ai fini della graduatoria e di cui al successivo art. 6, comma 3.
9. Gli assegnatari delle aree per l'attuazione degli interventi insediativi organici, con particolare riferimento alla gestione e alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sono obbligati alla adesione al Consorzio "Sviluppo Crispano", soggetto unico formalmente organizzato quale società consortile in forma di società a responsabilità limitata avendo ad oggetto lo

sviluppo di tutte le iniziative atte a contribuire, congiuntamente con il Comune, all'organica ed efficace infrastrutturazione dell'area PIP ed alla promozione dello sviluppo economico del territorio, intervenendo anche con fondi privati, nonché organo di controllo dei patti e condizioni trascritti nella convenzione di cessione dell'area in diritto di proprietà.

Articolo 5

-Criteri per la formazione della graduatoria -

1. La formazione della graduatoria avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Riequilibrio territoriale (max 20 punti), per favorire il trasferimento delle aziende attualmente ubicate nelle zone residenziali del Comune di Crispano, in particolare quelle rumorose o moleste o che operano in condizioni igieniche precarie o che, pur non ricorrendo detti casi, non siano suscettibili di ampliamento o comportino problemi di traffico o di viabilità;
 - b) Attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto (max 20 punti), con priorità per le imprese che svolgono la propria attività in zona residenziale secondo il vigente Piano Regolatore Generale e per quelle fatte oggetto di provvedimento di sfratto, in data antecedente a quella del bando, ad esclusione delle procedure di sfratto per inadempienza contrattuale;
 - c) Capacità di crescita ed occupazionale (max punti 35), imprese che dimostrino un gradiente di crescita di fatturato nell'ultimo triennio con conseguente incremento del numero di occupati;
 - d) Compatibilità ed integrazione con il tessuto economico e produttivo locale(max 25 punti), per favorire quelle attività in grado di innescare un effetto moltiplicatore allo sviluppo imprenditoriale locale.

Articolo 6

-Attribuzione punteggi -

1. Sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, agli operatori verranno attribuiti i seguenti punteggi, tra loro cumulabili, con la precisazione che, in caso di parità, si procederà mediante pubblico sorteggio:

a) Riequilibrio territoriale (max 20 punti):

- a1) ubicazione della sede di svolgimento dell'attività imprenditoriale nel territorio di Crispano : Punti 4;
- a2) attività che si svolgono in zone residenziali del territorio di Crispano e che, seppure compatibili con l'attuale destinazione urbanistica, non sono suscettibili di ampliamento:Punti 2;
- a3) attività che si svolgono in zone residenziali del territorio di Crispano ed incompatibili con l'attuale destinazione urbanistica: Punti 4;
- a4) attività che si svolgono in zone non residenziali del territorio di Crispano e che risultino rumorose o moleste e/o che si svolgono in condizioni igienico-sanitarie precarie: Punti 4;
- a5) attività che si svolgono in zone residenziali del territorio di Crispano e che comportano problemi particolari di traffico: Punti 3;
- a6) Attività che si svolgono al di fuori del territorio comunale ma con sede legale in Crispano: Punti 3.

b) Attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto (max punti 20):

- b1) in presenza di provvedimento di sfratto, di data antecedente a quella di pubblicazione del bando, non imputabile ad inadempienze contrattuali:.....Punti 20;
- b2) in presenza di scadenza di contratto, entro sei mesi dalla data di scadenza del bando: Punti 15.

c) Capacità di crescita ed occupazionale (max punti 35):

- c1) aziende il cui fatturato risultante dall'unico bilancio depositato nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia superiore, di almeno il 20%, alla soglia minima stabilita per la partecipazione: Punti 5;
- c2) aziende che dimostrino di aver prodotto negli ultimi due anni un fatturato quasi costante: Punti 10;
- c3) aziende che dimostrino di aver avuto un incremento di fatturato nell'ultimo biennio con crescita occupazionale di almeno una unità: Punti 15;
- c4) aziende che dimostrino di aver avuto un incremento annuo di

fatturato nell'ultimo triennio con crescita occupazionale di almeno tre unità (punteggio non cumulabile con quelli di cui ai punti c1,c2 e c3): Punti 35.

d) Compatibilità ed integrazione con il tessuto economico e produttivo locale (max 25 punti non cumulabili ad eccezione di d4):

- d1) azienda con un numero di occupati fino a 5 unità: Punti 3;
- d2) azienda con un numero di occupati fino a 15 unità: Punti 6;
- d3) azienda con un numero di occupati oltre 15 unità: Punti 15;
- d4) Produzione di Piano di fattibilità circa la previsione occupazionale aziendale, l'utilizzo di energie alternative e tecnologie ecosostenibili ed i tempi di realizzazione dell'intervento: fino a Punti 10.

2. I requisiti necessari per l'attribuzione dei punteggi sopra elencati dovranno essere necessariamente posseduti alla data del bando.

3. Per i concorrenti all'assegnazione dei quattro lotti riservati all'imprenditoria giovanile, il punteggio verrà attribuito esclusivamente secondo i sottoelencati parametri:

- a) Potenzialità di sviluppo dell'attività: Max Punti 30;
- b) Previsione occupazionale: Max Punti 30;
- c) Tempi di realizzazione dell'intervento: Max Punti 20;
- d) Attività innovative: Max Punti 10;
- e) Utilizzo di energie alternative e tecnologie ecosostenibili: Max Punti 10.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) dovranno risultare da dettagliato piano di fattibilità allegato all'istanza di partecipazione.

Il Punteggio da attribuire per ciascun sopra elencato parametro di valutazione sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti da ciascun componente la Commissione di gara e la somma di tali punteggi concorrerà a definire il punteggio finale da attribuire al concorrente.

Articolo 7

-Commissione Consultiva -

1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree verranno esaminate da un'apposita Commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Giunta Municipale e comprendente non meno di tre componenti.

2. La commissione, effettuata la verifica della documentazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, richiesti gli eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine alla documentazione presentata ed effettuati gli eventuali sopralluoghi presso le imprese richiedenti, procede all'ammissione o esclusione alla partecipazione delle imprese richiedenti ed, in una o più sedute segrete successive, attribuisce a ciascuna impresa ammessa un punteggio unico complessivo risultante dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui al precedente art. 5, procedendo alla formazione della graduatoria provvisoria degli operatori per tutte le aree rese disponibili, ad esclusione dei quattro lotti riservati alla imprenditoria giovanile per i quali la Commissione procederà alla formazione di un'altra specifica graduatoria utile ai fini delle assegnazioni.
3. Le due graduatorie, di cui una relativa all'assegnazione dei lotti riservati all'imprenditoria giovanile, diventano definitive con l'approvazione da parte della Giunta Comunale e sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune ove vi rimarranno affisse per trenta giorni.
4. Può essere opposto ricorso alle graduatorie come approvate dalla G.M. entro il predetto termine di pubblicazione della delibera di approvazione.
5. L'ufficio comunale competente, in seduta pubblica comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procede, mediante sorteggio, all'abbinamento dei lotti messi a concorso agli assegnatari risultati collocatisi utilmente nelle graduatorie come precedentemente approvate dalla G.M. Successivamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di assegnazione, è comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta assegnazione ed i riferimenti utili all'individuazione del rispettivo lotto assegnato.
6. Le graduatorie approvate resteranno valide per cinque anni e ad esse dovrà farsi riferimento per le successive eventuali assegnazioni mediante scorrimento delle stesse.

Articolo 8

-Incompatibilità delle richieste con l'assetto del P.I.P. -

1. La Giunta Comunale, qualora rilevasse uno stato di non compatibilità delle richieste di assegnazione delle aree con l'assetto territoriale del P.I.P., dovrà avvisare le imprese ed il Consiglio Comunale.
2. La società consortile di cui al precedente articolo 4, comma 8, potrà proporre al voto del Consiglio Comunale, anche su iniziativa di una sola impresa membra e

sentito il parere dell'U.T.C., varianti ai sensi dell'art. 34 della legge 22/10/1971 n. 865 e ss.mm.ii..

3. Il Consiglio Comunale potrà approvare il nuovo assetto del P.I.P., e la Giunta Municipale, in esecuzione di questo nuovo assetto, riassegherà le aree alle imprese.

Articolo 9

-Pagamento dei corrispettivi -

Prima di stipulare la Convenzione di cui agli articoli 10 e 11 e prima di procedere all'esproprio dei suoli, il Comune richiederà al soggetto assegnatario il pagamento del costo di cessione dell'area così come determinato dall'U.T.C., comprensivo dei costi dell'esproprio e degli ulteriori oneri connessi. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta, il Comune procederà senza ulteriori adempimenti alla revoca dell'assegnazione del lotto all'interno del P.I.P..

Articolo 10

-Stipula della convenzione -

Contestualmente al versamento della somma di cui al precedente art. 9, il Comune e il soggetto assegnatario procederanno alla stipula della convenzione di cui alla legge 865/71 da effettuarsi per atto notarile con spese a carico dell'assegnatario.

Articolo 11

-Contenuto della convenzione -

I termini per l'inizio dei lavori, le modalità di esecuzione degli stessi, le perizie e i controlli, i criteri di utilizzazione degli immobili, le modalità di urbanizzazione dell'area, le garanzie fidejussorie da prestarsi, le sanzioni, sono regolamentati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865.

I termini per l'inizio dei lavori non potranno comunque essere superiori a mesi 12 dall'ottenimento del permesso di costruire.

Articolo 12

-Obblighi e vincoli degli assegnatari -

1. I soggetti assegnatari di lotti si impegnano, pena la revoca dell'assegnazione del lotto, ad edificare i locali necessari allo svolgimento delle proprie attività entro i termini stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'assegnatario del lotto, qualora la propria attività sia incompatibile con la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale di Crispano per la zona dove la medesima viene svolta, si impegna, per se e per i suoi aventi causa pena la revoca dell'assegnazione del lotto, a non proseguire la propria attività produttiva nella sede originaria una volta attuato il trasferimento nell'area assegnata.
3. Tale trasferimento dovrà comunque avvenire entro mesi 12 dalla data di presentazione della domanda di agibilità, completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge, relativa ai nuovi locali;
4. Ai soggetti assegnatari è fatto divieto di affittare, vendere o utilizzare in maniera non conforme a quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge vigente il lotto di terreno e le sovrastanti opere per un periodo di tempo pari ad anni 3 (anni tre) dalla data dell'effettivo inizio dell'attività produttiva nella nuova struttura come realizzata sul lotto assegnato, tranne nei casi di forza maggiore, documentati e previsti da codice civile e dalla normativa vigente. Resta in ogni caso vietata ogni altra destinazione d'uso diversa da quella stabilita dalla strumentazione urbanistica.

Articolo 13

- Diritti dei proprietari di individuazione delle aree -

E' data facoltà ai proprietari dei terreni che risultino dalla graduatoria assegnatari di lotti, ai sensi del presente Regolamento, di chiedere in assegnazione in parte o in tutto l'area da loro posseduta, sempre che tale assegnazione non comporti l'insediamento di attività produttive in contrasto con le indicazioni e le scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14

-Risoluzione dell'atto di cessione in proprietà -

Nelle ipotesi previste dal codice civile, dalla legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, dal presente regolamento e dalle convenzioni, la Giunta

Comunale procederà alla risoluzione dell'atto di cessione in proprietà. Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:

1. La non diretta utilizzazione del lotto da parte dell'assegnatario o da società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale;
2. Il rifiuto immotivato di partecipare alle quote di spesa per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni previsti nell'area PIP;
3. La mancata presentazione entro il termine previsto per la presa in consegna del lotto assegnato;
4. La mancata presentazione della richiesta del permesso di costruire entro il termine stabilito;
5. L'utilizzo del manufatto realizzato per attività diversa da quella prevista nell'atto pubblico di trasferimento;
6. L'utilizzo del manufatto per uso edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire;
7. Il mancato completamento dei lavori nei termini prescrittivi e/o la non osservanza di una qualsiasi norma prevista dal presente Regolamento.

Articolo 15

- Opere totalmente o parzialmente realizzate -

1. L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto del permesso di costruire o lo abbia ultimato in violazione delle norme del presente Regolamento, può, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto.
2. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una perizia estimativa predisposta dall'U.F.C..
3. La predetta deliberazione è notificata all'assegnatario il quale potrà proporre ricorso nei modi di legge.
4. In assenza di ricorso o in mancanza di accoglimento del ricorso proposto, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso, previo pagamento del

prezzo di riscatto come stabilito dall'U.T.C., dell'area assegnata e dell'immobile al patrimonio comunale.

- Articolo 16 -
- Norma di rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti con particolare riferimento alle norme vigenti in materia.



Del che si è redatto il presente verbale che, viene sottoscritto a norma di legge.


IL PRESIDENTE

(avv. Anna Castiello)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr.ssa Carmela De Risi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio ON LINE di questo Comune il **19 LUG, 2012** e vi rimarrà come per legge

Certifica inoltre che fino ad oggi, **sottosegnato** giorno, avverso la suesesa deliberazione non è stato prodotto opposizione o reclamo.

Crispano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr.ssa Carmela De Risi)

COMUNE DI CRISPANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Copia conforme all'originale
Crispano, li 19 LUG 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa De Risi Carmela)